

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

PREMESSA

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/ 1 del d.lgs. 118/ 2011) prevede, con l'adozione della nuova contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero di una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D.Lgs. 118/ 2011 e s.m.i. ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

- nuovo Documento Unico di Programmazione DUP.
- nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
- nuovi principi contabili, tra i quali quello della contenzia finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
- previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;

Tra i nuovi allegati al Bilancio di previsione è stata inserita la "Nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, deve presentare almeno i seguenti contenuti:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- 3) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione

presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

4) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

5) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

6) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

7) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

8) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

9) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

10) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Di seguito si provvede ad illustrare i singoli punti previsti dal Principio Contabile.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO.

Il bilancio 2018/2020 è stato redatto secondo i principi contabili ufficiali che garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra le previsioni dei diversi esercizi.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione della durata di un triennio, attribuiscono le previsioni di entrata ed

uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (*rispetto del principio n.1 - Annualità*);

- il bilancio di questo ente è unico , dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un' entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò , il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (*rispetto del principio n.2 - Unità*);

- il bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziati, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi (*rispetto del principio n.3 - Universalità*);

- tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (*rispetto del principio n.4 - Integrità*).

- il bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi. Partendo da queste linee conduttrici, i nuovi documenti sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (*rispetto del principio n.15 - Equilibrio di bilancio*).

- Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (*rispetto del principio n.16 - Competenza finanziaria*).

- Per quanto riguarda infine il controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi, finalizzato alla possibile iscrizione di queste poste negli stanziamenti di bilancio, si da atto che la verifica è stata effettuata tenendo conto delle informazioni al momento disponibili.

Il bilancio è stato costruito distinguendo la parte corrente dagli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione. In particolare nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata.

Questo effetto è stato ottenuto senza applicare il risultato di amministrazione presunto per casistiche che non fossero riconducibili all'impiego delle quote accantonate o vincolate dello stesso avanzo. Sussiste, infatti, il divieto di utilizzare il risultato presunto per finanziare il bilancio corrente, ipotesi invece ammessa, seppure con restrizioni, solo dopo l'approvazione del rendiconto.

Per attribuire gli importi ai *rispettivi esercizi* è stato seguito il criterio della *competenza potenziata* il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentivano, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili.

In particolare, i criteri di massima adottati per imputare la spesa corrente, lo stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno. Per quanto concerne le spese per il salario accessorio al personale e la produttività, ai sensi del principio contabile applicato di cui all' All. 4/2 al D.Lgs. 11 8/2011 e s.m.i., si è provveduto a quantificare le quote che saranno esigibili nell'esercizio successivo individuando per le stesse il relativo fondo pluriennale vincolato di spesa.

Il bilancio degli investimenti si compone dalle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, è stata rispettata la regola che impone la completa copertura, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata. Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, saranno poi registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Le uscite in conto capitale, di norma, diventano impegnabili solo nell'esercizio in cui è esigibile la corrispondente spesa (principio della competenza potenziata). Pertanto l'intero stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con la chiusura del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno. Se il crono-programma, che definisce lo stato di avanzamento dei lavori, prevede invece che l'opera sarà ultimata in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicata la regola che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato (FPV/U) e fino all'esercizio che precede la fine dei lavori, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro.

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Il Principio contabile applicato della competenza finanziaria prevede che siano accettate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale. Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della

dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

In sede di predisposizione del Bilancio si è pertanto provveduto ad individuare le entrate di dubbia e difficile esazione a fronte delle quali, a garanzia del mantenimento degli equilibri di bilancio, è stato costituito il Fondo, al fine di neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come "posizioni creditorie per le quali esistono ragionevoli elementi che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati".

La norma prevede per il calcolo degli addendi della media, che gli incassi considerati nel rapporto siano calcolati:

- negli anni del quinquennio che precedono l'adozione dei principi, come somma dell'incasso di competenza e residui attivi;
- negli anni che vanno dal primo al quinto anno di adozione dei principi, come incassi di competenza;

Per quanto riguarda invece *l'individuazione del quinquennio storico* l'intervallo è il seguente:

- in presenza dei dati del rendiconto, il quinquennio inizia dall'anno che precede quello di bilancio e prosegue poi a ritroso nel tempo, fino a raggiungere il quinto anno;
- in assenza dei dati del rendiconto, il quinquennio inizia invece dal secondo anno precedente a quello del bilancio, e prosegue poi a ritroso fino al quinto anno.

Considerato che non è ancora stato approvato il rendiconto 2017, è stato preso in considerazione il quinquennio 2012/2016.

Per quanto riguarda infine la tipologia del credito oggetto di accantonamento, la norma lascia libera scelta all'ente di individuare le poste di entrata oggetto di difficile esazione, prevedendo che non siano soggette a svalutazione le poste relative a (allegato A/2 del D.lgs. 126/14, punto 3.3)::

- trasferimenti da altre P.A.
- entrate assistite da fideiussione
- entrate tributarie che, in via eccezionale, possono essere ancora accertate per cassa
- entrate riscosse per conto di un altro ente.

Si è pertanto provveduto a:

- 1) individuare le poste di entrata che possono dare luogo alla formazione di ulteriori crediti dubbi.**

Considerate le suddette esclusioni, sono state individuate, per la loro natura, le seguenti entrate come risorse di incerta riscossione:

- Entrate da recupero evasione tributaria (entrate tributarie non accertate percassa)
- Tassa Rifiuti (TARI) (entrate tributarie non accertate percassa)
- Canoni di locazione (entrate extra-tributarie)

2) calcolare, per ciascuna categoria, la media tra incassi in competenza e residui e accertamenti/dovuto degli ultimi cinque esercizi .

Per calcolare l'ammontare del fondo, lasciando la norma la facoltà di applicare diverse metodologie di calcolo, si è applicato il criterio della media semplice. Definita la media degli incassi è quindi stato determinato l'importo minimo del Fondo. Avendo l'art. 1 comma 509 Legge 190/2014 - Legge di Stabilità 2015 - ulteriormente differito il termine di applicazione a regime del F.C.D.E., prevedendo il seguente scaglionamento:

(2018) quota pari al 85%

(2019 E 2020) 100%

Si è ritenuto di applicare a questa fattispecie la media semplice, determinando:

PREVISIONE 2017		Quota FCDE	Quota FCDE effettiva
RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA	9.300,00	1.030,26	875,73
RACCOLTA RIFIUTI	79.000,00	3.594,50	3.055,31
CANONI LOCAZIONE	16.580,00	930,28	790,74

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

1) Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all' All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi". Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Non sono pervenute segnalazioni di possibili rischi di soccombenza.

Considerato che già nel corso dell'esercizio 2016 non erano emerse situazioni di criticità, non è stato quindi necessario istituire apposito fondo.

2) Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n.147 - Legge di Stabilità 2014, art. 1 commi 550 e seguenti, nel caso

in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014.

In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari:

al 25 % per il 2015

al 50 % per il 2016

al 75 % per il 2017

del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Al momento, i dati in possesso dell'Ente non fanno prevedere alcuna situazione di disavanzo da parte delle Società e/o degli organismi partecipati e pertanto non si è ritenuto necessario prevedere alcun accantonamento.

3) Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs.118/2011 s.m.i. - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito "Fondo spese per indennità di fine mandato del Sindaco", che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando economia, confluirà nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile.

ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

- a) l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
- b) gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
- c) gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2018-2020 viene presentata prima dell'approvazione del rendiconto 2017; al momento non si dispone quindi del dato dell'avanzo di amministrazione del 2017 accertato ai sensi di legge. L'equilibrio complessivo della gestione 2018-2020 è stato pertanto conseguito senza applicare il risultato di amministrazione.

Si rimanda alla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegata al bilancio di previsione.

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON IL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI

L'analisi dei dati finanziari dell'Ente evidenzia il seguente livello di indebitamento:

Indice di indebitamento				
Percentuale incidenza interessi passivi su entrate correnti				
2012	2013	2014	2015	2016
2,927%	2,264%	1,947%	1,874%	2,20%

La programmazione finanziaria per il triennio 2018/2020 non prevede il ricorso all'indebitamento.

DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Secondo il nuovo principio contabile, gli Enti iscrivono nei propri bilanci il Fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti dalle obbligazioni sorte negli anni precedenti.

Tale fondo è costituito in Entrata da due voci, una in parte corrente e una in parte capitale, per un importo pari alla somma degli impegni assunti negli anni precedenti e imputati sia all'esercizio considerato che a quelli successivi, finanziato da risorse già accertate.

E' stato iscritto il fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente.

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.

Il Comune di Brosso non ha in corso alcuna garanzia già rilasciata in precedenza, né è stato previsto il rilascio nel triennio 2018/2020.

ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.

Il Comune di Brosso non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati, o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI

SOCIETA' PARTECIPATE

DENONIMAZIONE	FORMA SOCIETARIA	% PARTECIP.
<i>SMAT S.p.A.</i>	<i>Società per Azioni</i>	<i>0,00002</i>

ENTI PUBBLICI VIGILATI

DENOMINAZIONE	FORMA GIURIDICA	% PARTECIP.
<i>CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE</i>	<i>Consorzio</i>	<i>0,25</i>
<i>CONSORZIO IN RE TE</i>	<i>Consorzio</i>	<i>0,6</i>
<i>CONSORZIO FORESTALE DEL CANAVESE</i>	<i>Consorzio</i>	<i>4,80</i>

I relativi bilanci sono consultabili sul sito del Comune.

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

Nella predisposizione del Bilancio 2018/2020 è stata posta particolare attenzione al rispetto dei vincoli di finanza pubblica che, ai sensi dell' art. 1 co mmi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2015) a decorrere dal 2016 hanno sostituito la precedente disciplina del Patto di Stabilità interno.

La previsione a Bilancio del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, le quote capitale per il rimborso dei prestiti iscritte al Titolo 4 della Spesa, consentono all' Ente il rispetto dei nuovi vincoli.

Relativamente alla gestione di cassa, gli accantonamenti a FCDE, il monitoraggio delle entrate e la gestione dei flussi, hanno consentito all'Ente, di non ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria.

Tale situazione ha determinato una consistente giacenza iniziale di cassa che ha consentito nella predisposizione del bilancio, di poter prevedere adeguati stanziamenti di cassa in spesa, al fine di garantire il corretto pagamento delle poste previste ed il rispetto delle tempistiche di legge.

Relativamente alle previsioni di entrata, le stesse tengono conto delle principali novità normative introdotte dalla Legge 232/2016 (Legge *di* Bilancio 2017), ed in particolare della proroga del blocco già introdotto nel 2016 e anche per il 2017 e 2018 di tutte le aliquote in materia tributaria, rispetto ai livelli applicabili nel 2015. I proventi derivanti dai permessi a costruire sono stati interamente destinati al finanziamento di spese di investimento.

Per quanto concerne la spesa, si evidenzia che le spese di personale sono state iscritte in funzione del piano occupazionale definito nonché dei vincoli imposti dal comma 228 dell' art. I della Legge 208/2015.